

ILL.MO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

*

RICORSO

proposto da

Vincenzo CONFALONE, nato ad Enna il 12/2/1965, codice fiscale CNF VCN 65B12 C342K, rappresentato e difeso, per procura in calce al presente atto, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (codice fiscale RSSFMR71L06C351Z) ed elettivamente domiciliato alla casella pec intestata e in uso al suddetto difensore: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

- Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;
- Ambito Territoriale per la Provincia di Catania.

*

IN FATTO

Il sig. Confalone, dopo aver svolto svariati incarichi di servizio in scuole sia pubbliche che private, in data 26/4/2007 inoltrava all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia di Catania "DOMANDA D'INSERIMENTO PER L'A.S. 2006/07" nelle cc.dd. "GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO" utilizzate, ai sensi dell'art.554 D.Lgs. 297/94 e succ. modif.e integraz., per l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato nelle scuole statali. Ciò relativamente allo specifico profilo A.T.A. di "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" (ALL. 1).

In particolare, ai sensi del bando emesso dal Direttore Generale Regionale della Sicilia prot.5482 del 20 marzo 2007 (ALL. 2), l'odierno ricorrente dichiarava quali "REQUISITI DI SERVIZIO" per l'accesso alla suddetta graduatoria permanente – nell'apposita SEZIONE B, LETT.A, del modello di domanda – di "essere in servizio in qualità di AA (Assistente Amministrativo, ndr) a tempo determinato presso l'istituzione scolastica Ist. Comp. Stat. "S. Casella" - Pedara – della provincia di Catania" (art.2.1. lett.a del bando) e di "aver maturato 24 mesi di servizio nel medesimo profilo e/o in profili professionali appartenenti all'area del personale A.T.A. statale della scuola immediatamente superiore a quello del profilo per cui si concorre" (art.2.2 lett.a del bando, come precisata dalla successiva lett.c).

Invero, il suddetto bando, riguardo ai requisiti di servizio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti ATA, disponeva compiutamente come segue:



“2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre. Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali”.

Quindi, alla luce della sopra riportata disciplina di bando e delle corrispondenti dichiarazioni rese in domanda, **il sig. Confalone otteneva l'inserimento nella graduatoria permanente di assistente amministrativo della provincia di Catania A.S. 2006/2007 (ALL. 3) esclusivamente in virtù del copioso servizio svolto e (allora) in corso di svolgimento nelle scuole statali.**

Invece, ai diversi fini del punteggio da attribuire in seno alla graduatoria medesima, l'odierno ricorrente compilava la successiva sezione D della domanda (“TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO *valutabili*”) ove passava ad elencare sia i servizi svolti nelle scuole statali (che rappresentavano la gran parte del totale) che quelli svolti negli aa.ss. 1993/94, 1994/95 e 1995/96 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Legalmente Riconosciuto “Aldo Moro” di Catania (non statale).

Attesa la molteplicità ed eterogeneità dei propri titoli di servizio – alcuni dei quali non esattamente riconducibili ad uno specifico monte-ore settimanale (come nel caso del servizio di leva o



per il servizio svolto negli istituti artistici statali come “*Modello Vivente*”) – e l’ambiguità della disciplina valutativa riguardo alla rilevanza o meno della natura *part-time* o *full-time* dei servizi medesimi ai fini della relativa attribuzione di punteggio (questione che, in effetti, era stata oggetto di recente, non lineare, intervento modificativo, come riconosciuto anche nella sentenza di assoluzione di primo grado), il sig. Confalone, alle prese per la prima volta con una tale tipologia di domanda, preferiva omettere la quantificazione oraria su base settimanale (per tutti i tipi di servizio dichiarati, sia pubblici che privati) ed allegava, per le necessarie valutazioni da parte dell’Ufficio, direttamente i certificati di servizio.

Nell’apposita Sezione G della domanda lo stesso Confalone formulava, poi, la prevista proposta di punteggio che riteneva potesse essergli attribuito (“***Pertanto ritiene ... di avere diritto alla seguente valutazione: ...***”), avente, tuttavia, valore puramente indicativo (come dimostrato anche dal fatto che la suddetta Sezione G, contrariamente alle altre, non era preceduta dalla formula: “*dichiara*” ma da un più generico “*ritiene*”), atteso che, ai sensi del bando, l’attribuzione dei punteggi era prerogativa esclusiva delle Commissioni valutatrici (art.10) e dell’Ufficio scolastico che gestiva la graduatoria. Tanto è vero che, nel caso di specie, l’Ufficio Scolastico di Catania non si è limitato a recepire quanto proposto dal candidato in questione ma (senza necessità di attivare il c.d. *soccorso istruttorio* pur previsto dal bando: “8.3 L’Ufficio Territoriale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale”; “9.4 Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3)”), ha provveduto ad assegnare al sig. Confalone complessivi punti 36,96 in luogo dei 43,22 richiesti (vedasi la graduatoria sopra citata).

In data 18/5/2009, poi, il sig. Confalone, con la domanda di aggiornamento per l’a.s. 2008/2009 (ALL. 4), dichiarava e certificava le proprie sopravvenute condizioni di invalido civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 68%, ottenendo, così, in graduatoria il riconoscimento del diritto di attribuzione del posto di lavoro (c.d. riserva N) a prescindere dal punteggio posseduto e dalla relativa posizione di graduatoria occupata (art.3 L.68/1999).

Ma da lì a poco sarebbe insorta la problematica legale che, in maniera davvero spropositata e inimmaginabile, finiva per condizionare l’esistenza stessa del sig. Confalone (tanto da doverne dare contezza anche nell’odierna sede giudiziaria, a distanza di oltre 11 anni).

Invero, a seguito di un esposto inoltrato da un’associazione di consumatori (per conto di taluni assistenti amministrativi inseriti in graduatoria permanente), la Guardia di Finanza metteva sotto la propria lente investigativa un gran numero di domande prodotte da assistenti amministrativi della provincia di Catania, per verificare se gli stessi avessero artatamente dichiarato servizi in realtà mai svolti; ciò con particolare riferimento ai servizi presso istituti privati.

In tale calderone veniva esaminata anche la domanda d’iscrizione inoltrata dal sig. Confalone in data 26/4/2007 e – benché la stessa fosse corredata da specifici certificati di servizio e



cautelativamente, come detto, l'odierno ricorrente non si era avventurato ad effettuare alcun conteggio orario – venivano allo stesso inaspettatamente contestate le seguenti ipotesi di reato:

- A) *“reato di cui all'art.483 c.p. perché in qualità di partecipante al concorso per titoli indetto dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, relativo all'anno scolastico 2006-2007 per l'inserimento nella graduatoria provinciale permanente del personale amministrativo statale, presentando in data 26.4.2007 autocertificazione all'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania attestava falsamente nel corpo della stessa di avere svolto attività di lavoro dipendente con la qualifica di assistente amministrativo presso scuole non statali per un numero di ore settimanali superiore a quello effettivo”;*
- B) *“reato di cui agli artt.81 cpv e 640 comma II c.p. perché, con artifici e raggiri consistiti nella presentazione della falsa documentazione descritta al capo A) che precede, inducendo in errore la Commissione dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Catania (deputata ad attribuire un punteggio ad ognuno dei titoli esibiti e/o dichiarati dal partecipante al concorso) in ordine dell'effettivo possesso di alcuni titoli di servizio invece autocertificati, si procurava un ingiusto profitto consistito in una più favorevole collocazione nella graduatoria permanente del personale amministrativo statale mediante l'ottenimento di almeno 04,37 punti non spettanti per l'inserimento nella predetta graduatoria”.*

In sostanza, al sig. Confalone veniva contestato – sulla scorta, evidentemente, di uno schema accusatorio acriticamente ripetuto per tutti gli assistenti amministrativi coinvolti nell'inchiesta – di aver dichiarato “un numero di ore settimanali superiore a quello effettivo”, benché lo stesso, come si è visto, non avesse, in realtà, dichiarato proprio nulla al riguardo (!) e si fosse, invece, rimesso alle valutazioni dell'amministrazione scolastica procedente, premurandosi di fornire al riguardo tutti i relativi certificati di servizio.

L'assoluta buona fede del sig. Confalone veniva, infatti, riconosciuta dal Tribunale penale di Catania con la sentenza di assoluzione n.2198 del 2012 (ALL. 5).

In particolare, nella suddetta pronuncia giudiziale veniva, anzitutto, chiarito l'oggetto della contestazione, consistente nella circostanza che *“nel riquadro in cui all'istante è richiesto di attribuire a se stesso il punteggio corrispondente ai titoli indicati in domanda, il Confalone si era assegnato il punteggio di 32,55, corrispondente allo svolgimento di lavoro a tempo pieno”* e non a quello *part-time*”, per 18 ore settimanali, effettivamente svolto (quindi, un'erronea quantificazione di punteggio piuttosto che una falsa dichiarazione di servizio).

Al suddetto riguardo, venivano, quindi, richiamate le dichiarazioni rese dal maresciallo di polizia tributaria che aveva svolto gli accertamenti sul sig. Confalone il quale, a seguito di specifica domanda da parte dell'Autorità penale giudicante, aveva dovuto riconoscere che la Commissione cui viene presentata la domanda per l'inserimento in graduatoria *“ha l'onere, tra l'altro, di verificare la corretta indicazione delle ore di servizio sulla scorta della documentazione presentata”*. Inoltre, *“il maresciallo ha chiarito che a*



partire dall'anno scolastico 2004/2005 non viene più operata una differenza di punteggio in ragione del numero di ore di servizio prestate".

Così veniva, quindi, statuito in parte motiva ai suddetti fini assolutori:

*"In primo luogo va osservato che nel quadro relativo ai titoli di servizio sono riportati numerosi dati, inerenti a prestazioni effettuate (in numero prossimo alla ventina) in istituti statali e non statali per un arco di tempo che va dal 1993 al 2006, inseriti con modalità compilative eguali per tutti i servizi, essendo per ciascuno riportato il periodo ed il luogo di svolgimento senza specificazione oraria; tra tutti i titoli, i soli che hanno dato luogo ad imputazione sono quelli relativi alla prestazione effettuata dal Confalone quale assistente amministrativo presso la scuola non statale Aldo Moro negli anni dal 1993 al 1996 (tre titoli, uno per anno accademico), e tale circostanza già rende non inverosimile che nell'operare il conteggio dei punti da riportare nell'apposito quadrante l'aspirante abbia per errore non estrapolato dall'insieme, ai fini di diverso computo, i titoli controversi. Va inoltre osservato che **per gli anni dal 2004 in poi il criterio di assegnazione del punteggio è normativamente mutato, essendo stata resa a tal fine irrilevante la connotazione part-time o full-time all'orario di lavoro prestato; ciò rappresenta un ulteriore elemento di possibile confusione nel conteggio**, che avrebbe dovuto essere effettuato con modalità differenti in relazione ai servizi prestati prima o dopo la modifica, potendo l'aspirante essere incorso in errore nell'interpretazione della nuova normativa - da lui applicata all'insieme dei titoli senza diversificazione temporale - o semplicemente egli non essersi reso conto di stare conteggiando male alcuni dei titoli indicati nella domanda, presentata peraltro in immediata prossimità della scadenza del termine utile e redatta senza adeguata attenzione. Tale ultima considerazione trae spunto anche dal fatto che il Confalone appare non aver letto come dovuto le note di spiegazione delle modalità compilative, come da lui stesso affermato, e dalla circostanza che egli abbia nuovamente indicato in sintesi, nel quadro H che avrebbe dovuto contenere una serie di altre specificazioni, i titoli già prima inseriti in domanda al fine di segnalarne l'avvenuta allegazione al modulo. Ed **egli in effetti allegò tutti i titoli di servizio, contando verosimilmente - come da lui prospettato - sulla esaustività del proprio adempimento a fronte dei doveri di controllo della commissione destinataria della domanda**. In merito va rilevato che sono presenti in atti, per quanto attiene al servizio prestato presso la Aldo Moro, due certificati attestanti l'impiego: uno, redatto su carta intestata dell'Istituto con indicazione del numero di Registro Certificati rilasciato al Confalone il 16.5.01 e da costui allegato alla domanda, che reca l'indicazione del periodo di prestazione (senza specificazione dell'orario) ed attesta in ordine ad essa l'assolvimento degli oneri contributivi; l'altro, acquisito dagli inquirenti in corso di indagine, privo del numero di Registro e rilasciato il 31/8/2007, nel quale l'attestazione inerisce anche al numero di ore di lavoro, determinato in n.18. La differenza testuale tra i due certificati, ed in particolare la mancata indicazione in quello ad uso del privato del monte ore lavorate, oltre a indurre qualche perplessità circa la corrispondenza tra quanto denunziato a fini INPS e l'effettivo orario di lavoro del dipendente, ulteriormente pone il dubbio la volontà dell'imputato di manipolare il dato nella compilazione delle domanda, potendo la carenza di specificazione ricondursi proprio alla mancata indicazione di esso nel corpo del certificato di servizio rilasciato dalla scuola ed allegato alla richiesta (omissione posta a conoscenza*



della commissione mediante l'allegazione dell'atto, e che *avrebbe potuto/dovuto indurre l'organo di controllo ad approfondimento preliminare all'assegnazione di punteggio*”.

Sentenza del tutto coerente e facente buon utilizzo dei criteri logico-giuridici e, ancor prima, di buon senso; soprattutto laddove rimarca che un soggetto che avesse voluto lucrare indebiti punteggi in graduatoria ben più facilmente e con maggiore probabilità di riuscita avrebbe dichiarato uno specifico monte ore di servizio (artefatto) piuttosto che lasciare in bianco le relative caselle, così sollecitando le verifiche da parte dell'amministrazione procedente.

Sennonché, la suddetta sentenza veniva parzialmente riformata dalla successiva sentenza della Corte d'Appello penale di Catania n.2427 del 2013 (ALL.6) con la quale veniva, anzitutto, confermata l'assoluzione in relazione al capo d'imputazione sub A (false dichiarazioni), in quanto il Confalone “*non attestava falsamente tale numero di ore proprio perché lasciava in bianco lo spazio a ciò relativo*”.

La medesima sentenza d'appello dichiarava, altresì, **estinto per prescrizione il reato di cui al capo B** (truffa) sul quale la Corte riteneva di doversi, comunque, pronunciare al solo fine di statuire sulle domande risarcitorie di parte civile. E, al suddetto fine, l'organo d'appello – sulla scorta di un giudizio *destruens* rispetto alla sentenza di primo grado piuttosto che su una rigorosa valutazione di colpevolezza nei confronti dell'imputato (ciò su cui, tuttavia, sarebbe in questa sede inconducente soffermarsi) – disponeva a carico del Confalone una condanna “*al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede in favore delle parti civili costituite*”.

Interveniva, infine, la sentenza della Corte di Cassazione n.17072/15 (ALL. 7) che riformava, a sua volta, la sentenza d'appello affermando che: “*E' certamente fondato il primo motivo di ricorso, relativo all'erronea condanna del ricorrente al risarcimento del danno in favore delle parti civili, nonostante la pronuncia assolutoria in primo grado*”. Quindi, l'organo di legittimità annullava l'impugnata sentenza di secondo grado in relazione ad un marchiano errore processuale commesso dalla Corte territoriale etnea; mentre, non scendeva nel merito del capo di sentenza che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione (in luogo della piena assoluzione) in quanto frutto di un “*apprezzamento squisitamente di fatto*” da parte del giudice di secondo grado.

Fatto sta che – a fronte di una vicenda penale dagli esiti contraddittori nei vari gradi di giudizio e, alla fine, non culminata in alcuna pronuncia di condanna (né per gli aspetti strettamente penali né sul piano del risarcimento civilistico) – l'amministrazione scolastica etnea, già dopo la citata sentenza penale d'appello, ha ritenuto di poter dichiarare il sig. Confalone decaduto dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nelle more, era stato con lo stesso costituito ed ha, altresì, definitivamente espunto il suddetto dipendente dalla graduatoria di assistente amministrativo che per lo stesso, per svariati anni, aveva rappresentato la fonte esclusiva di lavoro. Il tutto in mera *applicazione* (o asserita tale) della



“Sentenza Penale di condanna della Corte di Appello del Tribunale di Catania” (sic) – che, tuttavia, non conteneva alcun condannatorio e, anzi, confermava l’assoluzione di primo grado riguardo all’ipotesi di falso – e senza alcuna specifica valutazione della condotta tenuta in concreto dal sig. Confalone e delle sue connotazioni soggettive, sì da rispettare i fondamentali principi di gradualità e proporzionalità dei provvedimenti a carattere sanzionatorio.

Nel dettaglio, l’Amministrazione scolastica, nell’ambito della vicenda cui si è fatto cenno, ha adottato la seguente, contraddittoria, sequenza di atti e provvedimenti :

- in data 29/4/2010 (dopo la notizia di reato) l’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania trasmetteva al ricorrente la nota n.68/1 ris. (ALL. 8) con cui comunicava l’attivazione di un **procedimento disciplinare** e convocava il sig. Confalone a propria difesa;

- in data 11/6/2010, a seguito di apposito verbale (ALL. 9), il medesimo Ufficio Scolastico etneo trasmetteva il fascicolo all’**Ufficio Competente per i Procedimenti disciplinari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia**);

- in data 17/6/2010 l’USP Catania, *“fermo restando il procedimento disciplinare in corso”*, comunicava, con nota prot. n.68 (ALL. 10), la **decurtazione di punti 4,37** dalla graduatoria permanente di A.A. in relazione alle asserite irregolarità contenute nella dichiarazione del servizio privato in seno alla domanda d’inserimento del 2007;

- in data 27/7/2010 sempre l’USP di Catania, con nota prot. n.68/3 ris., comunicava che l’USR di Palermo, con propria nota n.16764 del 20/7/2010, aveva disposto la **sospensione del procedimento disciplinare “in attesa della definizione di quello penale”** (ALL. 11);

- in occasione dell’aggiornamento della graduatoria per l’a.s. 2011/12, l’USP di Catania inviava al sig. Confalone una nuova nota prot. n.12412 del 17/10/2012 con cui ribadiva la **“riduzione del punteggio attribuite nella graduatoria relativa all’anno scolastico 2006/2007 pari a punti 4,37”** ... *“per il periodo prestato per ore 18 presso scuole non statali dal 01/09/1993 al 31/07/1996”* (ALL.12);

- in data 2/8/13, veniva pubblicata la nuova grad. perm A.T.A. a valere per l’a.s 2013/14 (ALL. 13) e, previa convocazione del 31/3/14 (ALL. 14), in data 7/4/14 il sig. Confalone veniva prima individuato come avente titolo all’immissione in ruolo in qualità di riservista N (ALL. 15) e, quindi, stipulava il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale assistente amministrativo (ALL. 16) con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (prot.3865), con prevista decorrenza giuridica dall’1/9/2013, assegnazione di sede provvisoria sulla dotazione organica provinciale di Catania (poi, specificamente individuata presso il II Circolo Didattico di Bronte, ALL. 17) e prevista assegnazione della sede definitiva mediante le operazioni di mobilità per il successivo a.s. 2014/15;

- in data 4/8/14, all’esito delle operazioni di mobilità, al sig. Confalone perveniva comunicazione di assegnazione della sede definitiva presso l’I.C. “Ercole Patti” di Trecastagni (ALL. 18);



- in data 6/8/14 l'Ambito Territoriale della Provincia di Catania adottava il provvedimento prot.n.11356 dell'8/8/2014 (ALL. 19) con cui: <<.. visto l'art.8.8 del bando di concorso che dispone testualmente: "le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false, comporta l'esclusione dalla procedura di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti ...">>... <<vista la chiara statuizione della sentenza penale di condanna n. 2427/2013 depositata il 05/12/2013 ...">> ... <<considerato la necessità di conformarsi all'accertamento del Giudice Penale in ordine alla falsità dell'autocertificazione presentata in data 26/04/2007, che non consente più la permanenza del signor Confalone nella graduatoria in questione ...">> ha disposto <<la risoluzione dell'individuazione del 04/04/2014 e del contratto di lavoro a tempo indeterminato del 07/04/2014">> (avvisando contestualmente della possibilità di ricorso al Giudice del Lavoro ex art.63 D.Lgs. 165/2001);

- il medesimo Ambito di Catania non inseriva, poi, il sig. Confalone nelle successive graduatorie permanenti di assistente amministrativo anno per anno approvate;

- in data 29/8/14 il sig. Confalone depositava ricorso cautelare con cui chiedeva la ricostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in ogni caso, il proprio reinserimento nella graduatoria permanente di assistente amministrativo della provincia di Catania; si costituiva l'amministrazione scolastica ribadendo che "il depennamento del ricorrente dalla graduatoria (e la conseguente risoluzione contrattuale, ndr) è avvenuto per effetto dell'applicazione del Bando di concorso, art.8 p.8.8."; disposizione, quest'ultima, ritenuta legittima ed applicabile dal Tribunale del Lavoro di Catania – Dott.ssa Lidia Greco che ha, quindi, rigettato, in sede di cognizione sommaria, la domanda di parte ricorrente (ordinanza del 14/2/15 resa sul proc. Caut. N.8252/14) (ALL. 20);

- intervenuta la già citata sentenza definitiva della Corte di Cassazione penale n.17072 del 23/4/15, il sig. Confalone, al fine di ottenere una valutazione in concreto e proporzionata della propria condotta, inoltrava all'Ufficio Procedimenti Disciplinari, in data 23/6/15, un'istanza di riattivazione e definizione della procedura disciplinare (ALL. 21), già sospesa "in attesa della definizione del procedimento penale", ai sensi dell'art.55 ter del D.Lgs. 165/01 ("il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto, mediante rinnovo della contestazione dell'addebito, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, da parte della cancelleria del giudice, all'amministrazione di appartenenza del dipendente, ovvero dal ricevimento dell'istanza di riapertura");

- a seguito della suddetta istanza, interveniva la nota prot. N.161 ris del 12/8/2015 emessa (non dall'UPCD di Palermo bensì) dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Catania il quale. "VISTO il dlgs. 165/2001 ed in particolare l'art. 55 ter; VISTO il procedimento disciplinare avviato con nota 68/1 ris del 29/4/2010 e sospeso con not prot. 68/3 ris del 27/7/2010 in pendenza del procedimento penale nei confronti dell'assistente amministrativo sig. Vincenzo Confalone, nato a Enna il 12/2/1965; ACQUISITA la decisione della Corte di Cassazione 17072/2015 che definisce il procedimento penale per il quale quest'Ufficio aveva avviato e sospeso il procedimento disciplinare; CONSIDERATO che, nelle more della definizione del procedimento penale, il rapporto di



lavoro con questa amministrazione del sig. Vincenzo Confalone è stato risolto con provvedimento dirigenziale di quest'ufficio del 6/8/2014; RITENUTO per quanto sopra che questa amministrazione non ha più interesse a proseguire l'azione disciplinare nei confronti del sig. Vincenzo Confalone; DISPONE per i motivi esposti in premessa **l'archiviazione del procedimento disciplinare** avviato con nota 68/1 ris del 29/4/2010 e sospeso con nota prot. 68/3 ris. del 27/7/2010 in pendenza del procedimento penale nei confronti del sig. Vincenzo Confalone nato a Enna il 12/02/1965" (ALL. 22).

Dopo un comprensibile periodo di scoramento per essere stato estromesso dal proprio lavoro (da anni onestamente e diligentemente disimpegnato) a causa di un mero errore nella *proposta di punteggio* formulata quasi dieci anni prima (!), il sig. Confalone (peraltro, soggetto invalido e, quindi, in particolare condizione di difficoltà lavorativa) provava a riaprire la vicenda con istanza del 21/10/19 (ALL. 23) mediante la quale, riepilogati i fatti pregressi, insisteva *“per la reintegrazione nel posto di lavoro e/o nella graduatoria provinciale permanente compilata ai sensi dell'art.554 del dlgs. n. 297/94, profilo di assistente amministrativo”*.

Ma l'Ambito Territoriale di Catania rigettava la suddetta istanza con nota prot. MPI.AOOUSPCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0000126.08-01-2020 (ALL. 24) dal seguente contenuto:

*“In riferimento alla richiesta, presentata dalla S.V. in data 21.10.2019, relativa alla reintegra nella graduatoria provinciale e/o nel posto di lavoro si risponde quanto segue: - con decreto n.19504/2015 del 9.6.2015 il Tribunale di Catania sezione Lavoro rigettava il reclamo avverso l'ordinanza pronunciata dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania in data 14.5.2015, affermando che la sentenza n.17072 depositata il 23.5.2015 della Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.2472/2013 solo relativamente alle statuizioni civili e invece aveva confermato la statuizione della suddetta sentenza in ordine alla dichiarazione di estinzione del rato per prescrizione. Risulta quindi acclarata con statuizione oramai coperta da giudicato la condotta anche penalmente rilevante del Confalone. **L'esclusione dalla graduatoria provinciale è stata disposta a seguito di tale condotta in conformità dell'art. 8 p.8.8 del Bando di Concorso e non già per mera sanzione disciplinare come affermato nella Vostra richiesta. Alla luce di quanto sopra e visto il corretto operato dell'amministrazione, quest'Ufficio ritiene di non accogliere la richiesta presentata dalla S.V.**”*

Rimane, quindi, definitivamente confermato che il sig. Confalone ha subito l'estromissione dalla graduatoria di assistente amministrativo e la perdita del corrispondente posto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola pubblica senza alcuna valutazione in concreto dell'effettivo disvalore della sua condotta. Di talché, l'Amministrazione scolastica ha finito, di fatto, per parificare il comportamento di un candidato che nella domanda ha lasciato in bianco la casella relativa al monte-ore di servizio espletato (con la certezza, in tal modo, di provocare l'attività di verifica da parte della Commissione, sulla scorta dei documenti allegati) a quello di chi, in ipotesi, nella casella medesima abbia deliberatamente inserito un servizio inesistente o, addirittura, abbia falsificato un titolo di studio.



Ma l'accanimento dell'amministrazione scolastica nei confronti del ricorrente non si è fermato qui.

Dopo anni di forzata inattività lavorativa, in data 15/9/21 il sig. Confalone ha ricevuto, da graduatoria d'istituto di terza fascia, un nuovo incarico di lavoro presso l'Istituto statale "Rocco Chinnici" di Nicolosi, questa volta per il diverso profilo di collaboratore scolastico (ALL. 25). Il medesimo istituto scolastico, con decreto prot. n.1554 del 21/9/21, provvedeva – *"effettuati i previsti controlli sulle dichiarazioni presentate dall'aspirante"* – alla convalida del punteggio allo stesso spettante nella graduatoria d'istituto medesima nella misura di 28,47 (ALL. 26).

Il 7/4/22 (prot.9982) l'USR Sicilia pubblicava un nuovo bando (ALL. 27) per la riapertura della graduatoria permanente relativa al profilo collaboratore scolastico e così il sig. Confalone, incoraggiato dalla positiva esperienza lavorativa maturata presso il Chinnici, in data 16/5/22 inoltrava la relativa domanda d'inserimento (ALL. 28); ciò sulla base del pacifico possesso dei requisiti d'inclusione in quanto lo stesso aveva in corso un incarico di collaboratore scolastico presso una scuola statale (art.2.1 lett.a del Bando) e possedeva un pregresso servizio di almeno 24 mesi di servizio quale ATA, sempre presso scuole statali (art.2.2 lett.a e c del Bando).

Specificamente, il sig. Confalone, nella suddetta domanda d'inserimento per collaboratore scolastico, dichiarava titoli per complessivi punti 32,47, di cui 6,17 per titolo d'accesso e 26,30 per titoli di servizio, come da Tabella di valutazione allegata al suddetto bando di concorso e dettagliato prospetto di computo, odierno ALL.29, che a seguire si riporta:

Punteggio Totale	Punteggio Titolo di accesso	Punteggio Totale Titoli di Servizio
32,47	6,17	26,30

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA DI MATURITA'	Votazione 37/60	PUNTI 6,17
--	-----------------	---------------

A.SC.	TIPO DI SERVIZIO	PERIODO DAL		GIORNI	PUNTI
		AL			
1983/84	SERVIZIO MILITARE	28/02/1984	31/08/1984	186	0,30
1984/85	SERVIZIO MILITARE	01/09/1984	12/02/1985	165	0,25
1988/89	POSTA	29/11/1988	26/02/1989	90	0,15
1996/97	ISTITUTORE	12/02/1997	14/02/1997	03	0,00
1997/98	ISTITUTORE	06/10/1997	19/10/1997	14	
1997/98	MODELLO VIVENTE	20/10/1997	31/08/1997	316	1,65
1998/99	MODELLO VIVENTE	23/11/1998	31/08/1999	282	1,35
1999/00	MODELLO VIVENTE	01/09/1999	31/08/2000	366	1,80
2000/01	MODELLO VIVENTE	01/09/2000	11/10/2000	41	
2000/01	ISTITUTORE	10/01/2001	25/01/2001	16	



2000/01	ISTITUTORE	06/02/2001	21/02/2001	16	
2000/01	ISTITUTORE	14/05/2001	25/05/2001	12	0,45
2002/03	ASS.TE TECNICO	24/10/2002	09/05/2003	198	
2002/03	ASS.TE AMM.VO	13/05/2003	04/07/2003	53	1,20
2003/04	ASS.TE TECNICO	03/10/2003	31/08/2004	334	1,65
2004/05	ASS.TE AMM.VO	01/10/2004	31/08/2005	335	1,65
2005/06	ASS.TE AMM.VO	05/09/2005	18/09/2005	14	
2005/06	ASS.TE AMM.VO	19/09/2005	30/06/2006	285	1,50
2006/07	ASS.TE AMM.VO	10/10/2006	30/06/2007	264	1,35
2007/08	ASS.TE AMM.VO	01/10/2007	31/08/2008	336	1,65
2008/09	ASS.TE AMM.VO	01/09/2008	31/08/2009	365	1,80
2009/10	ASS.TE AMM.VO	01/09/2009	31/08/2010	365	1,80
2010/11	ASS.TE AMM.VO	11/10/2009	10/11/2010	31	
2010/11	ASS.TE AMM.VO	11/11/2010	30/11/2010	20	
2010/11	ASS.TE AMM.VO	01/12/2010	23/12/2010	23	
2010/11	ASS.TE AMM.VO	10/01/2011	17/01/2011	08	
2010/11	ASS.TE TECNICO	18/01/2011	30/06/2011	164	
2010/11	ASS.TE AMM.VO	01/07/2011	31/08/2011	62	1,50
2011/12	ASS.TE AMM.VO	11/01/2012	17/01/2012	07	0,00
2012/13	ASS.TE TECNICO	19/09/2012	09/12/2012	82	0,45
2013/14	ASS.TE AMM.VO	09/09/2013	31/08/2014	357	1,80
2021/22	COLL.RE SCOL.CO	15/09/2021	16/05/2022	242	4,00

Inoltre, a pag.38 della medesima domanda d’inserimento, l’odierno ricorrente dichiarava ed autocertificava il possesso di tutti i requisiti necessari per il riconoscimento della cc.dd. riserva N in quanto invalido civile, con relativo diritto di precedenza in sede di nomina a prescindere dal punteggio posseduto (d’altronde, già riconosciuta nelle graduatorie permanenti di assistente amministrativo in cui il sig. Confalone era precedentemente inserito).

Sennonché, è intervenuta nuovamente la mannaia dell’Ambito territoriale di Catania che con decreto prot.9663 del 5/7/22 (ALL. 30) ha dichiarato la domanda d’inserimento presentata dal sig. Confalone ***“inammissibile per carenza dei requisiti di cui all’art.7 c.7.4”*** del bando n.9982 del 7/4/22 (con contestuale avvertimento circa la possibilità di impugnare il provvedimento ai sensi dell’art.12 del bando, ossia mediante *“ricorso al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro”*). Conseguentemente, il sig. Confalone non è stato inserito nella graduatoria permanente definitiva pubblicata dall’Ambito di Catania il 25/7/22 con prot. 10891 (ALL. 31) e rettificata il 10/8/22 con prot. 13742 (ALL. 32).

Il richiamo normativo effettuato nel suddetto decreto di esclusione è da intendersi, evidentemente, riferito alla lett. c) del citato art.7 comma 7.4 del bando che, testualmente, così dispone: *“Non possono partecipare alla procedura ... c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto “Scuola” (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione”*.



Quindi, l'amministrazione scolastica – con una *vis* espulsiva degna di ben altre fattispecie – ha ritenuto di poter negare la nuova iscrizione del sig. Confalone nella graduatoria permanente della provincia di Catania – peraltro con riferimento al diverso profilo di “*collaboratore scolastico*” – per le medesime circostanze inerenti la compilazione a distanza di oltre 15 anni dalla compilazione della graduatoria incriminata del 2007! Con palese fraintendimento e forzatura, come si vedrà, delle disposizioni legislative e dei principi costituzionali (come ribaditi anche dalla Consulta) che regolano la materia.

Fatto sta che, a causa degli illegittimi provvedimenti di esclusione dalla graduatoria, il sig. Confalone ha perso, poi, nuovamente la possibilità di avere un lavoro a tempo indeterminato nella p.a., atteso che lo stesso sarebbe rientrato ampiamente nelle 128 immissioni in ruolo (con assunzione di tutti i riservisti N presenti in graduatoria, in numero di 49) disposte dall'Ambito territoriale di Catania con decreto n.13772 dell'11/8/22 (ALL. 33) e poi effettuate come da resoconto pubblicato dal medesimo Ufficio etneo con Avviso n.14315 del 18/8/2022 (ALL. 34).

In particolare, le nomine sono state effettuate, per scorrimento, fino alla posizione n.132 con punti 16,6; a fronte di ben 32,47 punti (posizione n.3) cui, come già illustrato, avrebbe avuto diritto il sig. Confalone.

Quindi, l'immissione in ruolo quale collaboratore scolastico in provincia di Catania sarebbe scattata persino a prescindere dalla riserva N al posto di lavoro cui lo stesso aveva diritto, ex L.68/99, in quanto soggetto invalido.

Si aggiunge per completezza (nonché ai fini della competenza per territorio) che il sig. Confalone ha, poi, ottenuto un altro incarico di lavoro da graduatoria d'istituto quale collaboratore scolastico – con decorrenza dal 15/9/22 e durata fino alla fine dell'anno scolastico – sempre presso il *Rocco Chinnici* di Nicolosi (ALL. 35). E', tuttavia, evidente che tale circostanza non fa venir meno l'interesse all'odierno ricorso, considerata la precarietà e la minore remuneratività del posto attualmente ricoperto rispetto a quello di ruolo oggi rivendicato (come da domande articolate e graduate a seguire).

*

IN DIRITTO

1) ILLEGITTIMO DEPENNAMENTO DEL RICORRENTE DALLA GRADUATORIA PERMANENTE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITA' DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO GIA' IN ESSERE CON L'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA.

§ A)

ERRORE DI FATTO CIRCA L'ESITO DEL GIUDIZIO PENALE (CONCLUSOSI CON ASSOLUZIONE PIENA E DEFINITIVA RIGUARDO AL CONTESTATO REATO DI FALSO) – CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELL'ART.8 COMMA 8 BANDO DEL



20/3/2007 – DIFETTO D'ISTRUTTORIA E DI IDONEA MOTIVAZIONE (ARTT.24, 97 E 113 COST.; ART.41 COMMA 2 LETT.C CEDU; ARTT.3 E 6 L.241/90) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE (ARTT.1175 E 1375 C.C.);

Nella superiore parte in fatto si è dettagliatamente esposto come l'Amministrazione scolastica, con provvedimento prot.n.11356 dell'8/8/2014, abbia risolto il contratto di lavoro a tempo indeterminato già in essere con il sig. Confalone sulla base di un'asserita irregolarità della relativa procedura di individuazione e nomina; ciò in quanto il suddetto dipendente non sarebbe stato, in realtà, legittimato, a detta dell'Ufficio scolastico etneo, all'inserimento nella graduatoria di assistente amministrativo da cui era avvenuta l'assunzione (circostanza che, sempre a detta dell'Ufficio scolastico di Catania, emergerebbe dalla sentenza della Corte d'Appello Penale di Catania emessa nei confronti del ricorrente).

Il sig. Confalone, come pure già si è detto, non è stato, di conseguenza, inserito neanche nelle graduatorie permanenti formate per gli anni successivi alla risoluzione contrattuale.

Il depennamento dalla GAE di assistente amministrativo e la connessa e conseguente risoluzione contrattuale sono, più esattamente, avvenuti per *“la necessità di conformarsi all'accertamento del Gindice Penale in ordine alla falsità dell'autocertificazione presentata in data 26/04/2007”* alla luce dell' *“l'art.8.8 del bando di concorso che dispone testualmente: “le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false, comporta l'esclusione dalla procedura di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti”*.

In verità, entrambi i citati presupposti per l'adozione dei provvedimenti a carattere espulsivo sono stati erroneamente interpretati e frettolosamente applicati dall'Amministrazione scolastica.

Anzitutto, se l'Ufficio scolastico etneo avesse proceduto in modo cauto ed equidistante si sarebbe subito avveduto che, in realtà, la sentenza penale d'appello ha confermato pienamente quella di primo grado nel senso della piena assoluzione del sig. Confalone dall'imputazione di false dichiarazioni e/o produzioni di documentazioni false. Essendo, d'altronde, lampante in punto di fatto ed anche a prescindere dal contenuto delle citate sentenze penali che il sig. Confalone non ha effettuato alcuna “dichiarazione mendace” (avendo lasciato in bianco, in seno alla domanda del 2007, la casella che si riferiva alle ore di servizio svolte nei vari istituti scolastici, ivi compreso quello privato, ed essendosi, per altro verso, limitato ad indicare un punteggio cui egli *“riteneva”* di avere diritto) e tanto meno ha prodotto *“documentazioni false”* (ciò che, difatti, non è stato mai contestato al ricorrente).

Quindi, l'Ufficio etneo, nel dichiarare di volersi conformare al giudicato penale, ha, in realtà, distorto il contenuto del medesimo (nonché dell'incontestabile realtà documentale), con palese errore di fatto conseguente a difetto d'istruttoria e di motivazione (in violazione degli artt.24, 97 e 113 Cost; dell'art.41 comma 2 lett.c C.E.D.U.; degli artt.3 e 6 L.241/90) o, ancor peggio, con inammissibile mala fede (in violazione degli artt.1175 e 1375 c.c.).

*



§ B)

ULTERIORE INAPPLICABILITA' NELL'ODIERNA FATTISPECIE DELL'ART.8 COMMA 8 DEL BANDO CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA TEMPORALE DELLE MISURE ESPULSIVE IVI PREVISTE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL CONTENUTO DELLA NORMA MEDESIMA – ASSOLUTA MANCANZA DI BASE NORMATIVA IN ORDINE ALLA PRETESA ESPULSIONE *SINE DIE* DALLE GRADUATORIE SCOLASTICHE – CONTRASTO CON LA REGOLAMENTAZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA E, IN PARTICOLARE, CON L'ART.29 COD. PEN. E CON L'ART.76 DPR 445/00 – ULTERIORE VIOLAZIONE DELLE REGOLE DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO PUBBLICO.

Anche a voler ritenere ipoteticamente sussistenti le falsità cui fa riferimento il citato art.8.8. del bando di concorso del 20 marzo 2007 – sulla cui scorta è stata presentata la contestata domanda d'iscrizione in graduatoria del 26 aprile 2007 – è evidente che la previsione di bando medesimo avrebbe potuto spiegare efficacia, ai previsti fini decadenziali, per la sola procedura d'inserimento in graduatoria ed eventuale, successivo, reclutamento nell'annualità di riferimento 2006/07; mentre l'immissione in ruolo del sig. Confalone è avvenuta nell'ambito della ben successiva tornata concorsuale indetta per l'a.s. 2013/2014 (previa pubblicazione della graduatoria in data 2/8/13, cit.).

La suddetta conclusione riguardo all'efficacia temporale della disposizione di bando in esame è, d'altronde, pienamente conforme al testo della norma medesima che, per l'appunto, disponeva, per l'ipotesi di falsità, “*l'esclusione dalla procedura di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria*” e giammai un'esclusione da tutte le future procedure di reclutamento e da tutte le future graduatorie.

Invece, la diversa soluzione applicativa adottata dall'Ufficio scolastico etneo, nel senso di ritenere l'ultrattività *sine die* della disposizione a carattere espulsivo contenuta nell'art.8.8 del bando del 2007, oltre, lo si ripete, a contrastare con la lettera medesima di tale previsione, non ha alcuna base normativa e, anzi, sul piano sistematico, si pone in insanabile contrasto con le norme primarie che elencano le fattispecie di reato (ben più gravi rispetto a quella che interessa il presente giudizio) la cui commissione impedisce l'accesso ai pubblici uffici (vedasi, in particolare, l'**art.29 Cod. pen.** e, ancora più specificamente, con l'**art.76 DPR 445/00** che, nel disciplinare tutte le conseguenze giuridiche delle “*dichiarazioni mendaci*” e fattispecie ad esse assimilabili, dispone che, se tali reati sono stati commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio, il giudice<<**nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte**>>. Quindi, l'ordinamento, nei casi più gravi di falso, prevede la possibilità (neanche l'obbligatorietà) di un'interdizione soltanto temporanea dai pubblici uffici; mentre, nel caso di specie, il ricorrente dovrebbe andare ad una sostanziale interdizione dal pubblico ufficio di assistente amministrativo:



- nonostante l'assoluzione in doppio grado dall'ipotesi di falso (che, comunque, per quanto ampiamente esposto, presentava caratteristiche di estrema levità);
- senza che alcuna Autorità giudiziaria lo abbia disposto;
- per effetto di un'applicazione automatica di una clausola di bando che non prevede alcuna valutazione in concreto della condotta dell'interessato;
- soprattutto, IN VIA DEFINITIVA (soluzione, come si è visto, non prevista dall'ordinamento neanche "*nei casi più gravi*").

La qui avversata interpretazione della clausola di bando ad opera dell'Amministrazione scolastica e la portata grave e definitiva che alla stessa si è voluto attribuire, oltre a forzare il dato testuale della norma medesima e a non avere supporto normativo e sistematico, denota una pervicacia afflittiva (o, nella migliore delle ipotesi, una superficialità applicativa) che non può ritenersi conforme alle già richiamate regole di correttezza e buona fede che, necessariamente ed opportunamente, debbono improntare i rapporti tra amministrazione e cittadini, tra datori di lavoro e lavoratori.

*

§ C)

IN OGNI CASO, ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE OBBLIGO DI DISAPPLICAZIONE DELL'ART.8.8 DEL BANDO ALLA LUCE DELL'UNIVOCA E DEL TUTTO CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, DI LEGITTIMITA' E DI MERITO: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART.3 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.75 E 76 DPR 445/00 – VIOLAZIONE ART.55 QUATER D.LGS.165/01.

Alla luce della palese fondatezza delle sopra dedotte ragioni di inapplicabilità della disposizione di bando su cui l'Ufficio Scolastico di Catania ha interamente basato i propri provvedimenti a carattere espulsivo e risolutivo, è solo per estremo tuziorismo difensivo che ci si sofferma ad evidenziare che la disposizione di bando di cui si discute, come ripetutamente affermato dalla massima giurisprudenza in ipotesi analoghe, è, comunque, palesemente illegittima e, quindi, necessariamente da disapplicare nel presente giudizio del lavoro ai sensi dell'art.5, allegato E, legge n.2248/1865 e art.36, comma 5, D.LGS. 165/01.

Al riguardo, non si possono non prendere le mosse dagli autorevoli principi enunciati dalla Corte Costituzionale che già con la sentenza n.971 del 14/10/88, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 lett. a) del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Statuto degli impiegati civili dello Stato) che prevedeva la destituzione di diritto dei pubblici impiegati nel caso di condanna per taluni reati, ha avuto modo di precisare come automatismi di tal fatta violano i fondamentali principi costituzionali, atteso che: "*L'indispensabile gradualità sanzionatoria, ivi compresa la misura massima destitutoria, importa che le valutazioni relative siano ricondotte, ognora, alla naturale*



sede di valutazione: il procedimento disciplinare; in difetto di che ogni relativa norma risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente irrazionale ex art. 3 Cost.”.

Le medesime statuizioni, in materia di divieto di automatismi di tipo espulsivo, sono state, poi, ribadite dalla Consulta in numerose pronunzie successive tra cui, *ex multis*, la sentenza n.40 del 2/2/1990 di declaratoria dell'illegittimità costituzionale dell'art. 142 della legge notarile; la sentenza n.16 del 18/1/91 avverso l'art. 26 L.R. Lombardia 44/1983 in materia di destituzione dei funzionari regionali; la sentenza n.408 23/11/93 emessa “*nel corso di un giudizio avente ad oggetto il provvedimento di esclusione da un concorso a posti di commesso della terza qualifica funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno*” e dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del relativo art. 12 D.P.R. n. 340 del 1982 (“*Sembra alla Corte che siffatte peculiarità non valgono a dare ragionevole giustificazione alla conseguenza, che da esse si trae, secondo la quale dalla condanna a pena detentiva per qualsiasi reato non colposo debba derivare l'esclusione automatica dal concorso; si impedisce così di valutare in concreto se la peculiarità della situazione consenta la compatibilità tra condanna, per di più seguita da riabilitazione, ed esercizio dell'attività impiegatizia.*”).

Fino a giungere all'importante e più volte ripresa (anche da parte della medesima Consulta), sentenza n.329 del 27/7/2007 che riguarda assai da vicino l'odierno contenzioso in quanto intervenuta a seguito di contenzioso avviato da una **docente di scuola statale già inserita in graduatoria permanente** ed ha *cassato* l'art.128 secondo comma del d.P.R. n.3 del 1957 che prevedeva l'impossibilità di concorrere ad un impiego statale per l'impiegato dichiarato decaduto ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 127 dello stesso d.P.R. n. 3 del 1957, e, cioè, in caso di **impiego conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile**. Quindi, una disposizione che, a parte il momento di prevista operatività (in sede di accesso ad un nuovo impiego pubblico piuttosto che di decadenza da quello già in corso e dalla relativa graduatoria per l'assunzione), presenta finalità preclusive ed un automatismo applicativo del tutto simili al qui contestato art.8.8 del bando – specificamente invocato dall'Amministrazione scolastica nei confronti del sig. Confalone – che, come si ricorda, prevedeva seccamente che: “*le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false, comporta l'esclusione dalla procedura di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti*”.

Ebbene, in occasione della suddetta sentenza 329/07, la Consulta ha avuto modo di ribadire che l'art.128 secondo comma del d.P.R. n.3 del 1957 “*non è conforme al principio, «che è alla base della razionalità che domina “il principio di uguaglianza”» (sentenza n. 16 del 1991) di cui all'art. 3 Cost., di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione (affermato da questa Corte a partire dalla sentenza n. 270 del 1986). Infatti, la preclusione prevista nell'art. 128 censurato colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso testo unico. Ne discende la necessità che*



*l'amministrazione valuti il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, per **ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego**; potere di valutazione analogo a quello riconosciuto da questa Corte ai fini dell'ammissione al concorso, con riferimento alla riabilitazione ottenuta dal candidato (sentenza n. 408 del 1993)".*

Conclusioni, quelle di cui alle pronunzie sopra citate (e numerose altre), che perfettamente si attagliano all'odierna fattispecie e che, peraltro, sono anche recentemente riprese e ribadite dalla Consulta in seno alla sentenza sentenza n.268 del 15/12/16 che ha dichiarato l'incostituzionalità di una serie di disposizioni di rango primario (artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i, del d.lgs. n. 66 del 2010) nella parte in cui prevedevano l'automatica cessazione del rapporto di pubblico impiego per i militari che avessero subito determinate condanne penali:

<<L'esplicita previsione che la cessazione dal servizio avviene «senza giudizio disciplinare» (art. 866, comma 1) e con decorrenza dal «passaggio in giudicato» della sentenza penale di condanna (art. 867, comma 3) attesta inequivocabilmente il carattere automatico della misura destitutiva.

La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare l'illegittimità costituzionale dell'automatica destituzione da un pubblico impiego a seguito di sentenza penale, senza la mediazione del procedimento disciplinare.

Questa Corte ha, infatti, chiarito che la sanzione disciplinare va graduata, di regola, nell'ambito dell'autonomo procedimento a ciò preposto, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto, e non può pertanto costituire l'effetto automatico e incondizionato di una condanna penale (sentenze n. 234 del 2015, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 220 del 1995, n. 197 del 1993, n. 16 del 1991, n. 158 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986), neppure quando si tratti di rapporto di servizio del personale militare (ad esempio, sentenze n. 363 del 1996 e n. 126 del 1995)>>.

Nell'occasione, la Corte Costituzionale ha avuto anche modo di compiere un attento *excursus* riguardo al panorama normativo, osservando che:

<< La disciplina censurata viola anche il principio di uguaglianza, in quanto sottopone a un ingiustificato trattamento deteriore l'appartenente all'Arma dei carabinieri rispetto ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.

Per questi ultimi, infatti, il legislatore aveva disposto il radicale divieto di «destituzioni di diritto» per condanna penale, in virtù dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti).

Successivamente sono intervenute altre disposizioni, tra le quali si deve ricordare l'art. 32-quinquies cod. pen., inserito dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento



disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), modificato dall'art. 1, comma 75, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e, poi, dall'art. 1 della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio). La disposizione stabilisce che in casi tassativamente indicati si applica la cessazione automatica del rapporto di impiego, peraltro non come sanzione disciplinare, ma come pena accessoria. In particolare, si deve trattare di condanne per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320 cod. pen., per i quali sia stata in concreto inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni. L'art. 32-quinquies cod. pen. ha, pertanto, una portata applicativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativi, che non può in alcun modo essere assimilata all'ampiezza delle fattispecie che possono determinare la cessazione del rapporto di servizio del personale militare ai sensi degli impugnati artt. 866, 867 e 923 del Codice dell'ordinamento militare.

Per i casi non rientranti nel citato art. 32-quinquies cod. pen., l'art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001 prevede, invece, l'instaurazione di un apposito procedimento disciplinare>> (conclusione, questa, doveva giocoforza valere per il caso di specie, atteso che la contestata fattispecie di falso – da cui, peraltro, il ricorrente è andato assolto – non rientra, per l'appunto, tra quelle preclusive all'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego, come sapientemente richiamate e riepilogate dalla Consulta).

Alla luce di tutti i superiori arresti del Giudice delle leggi, non si può, allora, che confermare l'eclatante illegittimità ed il conseguente obbligo di disapplicazione della disposizione di bando di cui oggi si discute che presenta tutte le caratteristiche di automatismo e non ponderazione dalla medesima Consulta censurati e, quindi, finisce per violare le norme ed i parametri costituzionali ampiamente richiamati.

Ma non è tutto.

L'art.8.8 del bando viola, altresì, l'art.75 dpr 445/00 (“*qualora ... emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante **decade dai benefici** eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*”), norma da cui, come ormai chiarito dalla copiosa ed univoca giurisprudenza di legittimità e di merito di cui a breve si dirà, si desume la regola generale in base alla quale sul falso dichiarante (o asserito tale) possono discendere in via di automatismo soltanto le conseguenze negative strettamente connesse alla non veridicità delle proprie dichiarazioni (non a titolo sanzionatorio ma come con una sorta di rimessione in pristino del patrimonio giuridico del medesimo dichiarante alla luce dell'accertata realtà fattuale); mentre per ciò che attiene alle conseguenze sanzionatorie (in sede penale, lavorativa, ecc.) devono essere necessariamente seguite specifiche procedure che permettano la graduazione della misura disposta in base all'effettiva gravità e al grado di malafede delle condotte contestate.



E, invero, al suddetto riguardo la Corte di Cassazione, già con la sentenza n.18719/16, relativa a collaboratore scolastico inserito in graduatoria permanente, aveva avuto modo di chiarire come: *“La disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 75, non disciplina una sanzione a carattere affittivo, in quanto la decadenza dal beneficio si pone quale mero effetto, sul piano causale, dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti per conseguire il beneficio stesso”*. Con relativa impossibilità per la p.a. di far discendere dalla suddetta disposizione effetti diversi da quelli consistenti nella revoca degli specifici benefici ottenuti grazie alla falsa dichiarazione dei relativi requisiti.

A mettere ulteriore ordine sulla questione è, poi, intervenuta la sentenza n.18699/19, relativa all'analogo caso di una docente di ruolo già inserita in graduatoria permanente, in cui il medesimo Giudice di legittimità ha così chiarito e statuito: *“In occasione dell'accesso al pubblico impiego, la produzione di falsi documentali o di dichiarazioni non veritiere è causa di decadenza, con conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A.; nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater, lett d), del d.lgs. n. 165 del 2001, in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti”*.

Pronunzie, quelle di cui sopra, a loro volta richiamate, riprese ed approfondite nella successiva sentenza n.10854 dell'8/6/2020, intervenuta in un giudizio conseguente alla risoluzione del contratto di lavoro a carico di un assistente tecnico e contestuale depennamento dalla relativa graduatoria d'istituto, in cui la Suprema Corte ha ribadito quanto segue: *“Questa Corte ha già chiarito (Cass. sez. lav. 11 luglio 2019 n. 18699; Cassazione sez. lav., 23/09/2016, n. 18719), con orientamento qui condiviso, che nell'ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 75, non rileva lo stato psicologico del dichiarante. La norma dispone che "qualora dal controllo di cui all'articolo 71, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". In relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti la assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, la oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione. Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 quater, nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura*



risulti proporzionata” (in senso pienamente conforme, vedasi anche Cassazione sentenze n.10854 dell'8/6/20 e n.32574 dell'8/11/21, in fattispecie di depennamento dalle graduatorie permanenti, rispettivamente, di assistente tecnico e di assistente amministrativo con relativa risoluzione contrattuale.

Il suddetto, ormai del tutto consolidato, orientamento della Corte di Cassazione riguardo all'illegittimità ed al conseguente obbligo di disapplicazione di previsioni relative all'automatica espulsione dalle graduatorie e contestuale risoluzione contrattuale in caso di false dichiarazioni (o presunte tali) è stato, peraltro, ancora più recentemente reiterato con l'ordinanza n.12460 del 19/4/2022 mediante la quale la Suprema Corte è intervenuta su un **ennesimo caso di personale ATA depennato dalla graduatoria permanente per falsa dichiarazione in base ad una disposizione di bando dal contenuto identico a quella di cui oggi si cede la disapplicazione:**

“La lavoratrice, già' inserita nella graduatoria permanente provinciale per il profilo di collaboratore scolastico ai fini dell'instaurazione di un rapporto lavorativo con il MIUR, aveva chiesto con nota protocollata al n. 9265/A, del 13 aprile 2007, l'aggiornamento biennale del proprio punteggio (anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007).

Aveva quindi appreso che l'Ufficio scolastico provinciale (USP) l'aveva dichiarata decaduta con Decreto 30 giugno 2007, per infedeli dichiarazioni contenute nella domanda.

...

Nell'O.M. n. 91 del 2004 espressamente si afferma che "l'allegata scheda, liberamente riproducibile (All. B/1 e All. B/2), compiutamente formulata nelle parti che i candidati sono tenuti a compilare, sottoscritta e datata dai medesimi, e' valida a tutti i fini come autocertificazione effettuata sotto la propria responsabilita' per quanto in essa rappresentato dai candidati". Quindi si precisa che "Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonche' la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 75 e 76, pubblicato nella G.U. n. 42 del 20.2.2001".

....

*Nella specie trovano applicazione i principi enunciati da Cass. n. 18699 del 2019, secondo cui "il determinarsi di falsi documentali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 127, lettera d) o dichiarazioni non veritiere (Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2001, articolo 75) in occasione dell'accesso al pubblico impiego e' causa di decadenza, per conseguente nullita' del contratto, allorquando tali infedeltà' comportino la carenza di un requisiti che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'articolo 55-quater, lettera d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità' dei comportamenti tenuti. Dunque, **il giudice di appello ha fatto erronea applicazione dei suddetti principi, atteso che ha dato rilievo alla dichiarazione omissiva in se' senza verificare la rilevanza sostanziale del dato** rispetto ai requisiti necessari per partecipare alla graduatoria. Nella citata sentenza si e' altresì' chiarito che questa Corte (Cass. 23 settembre 2016, n. 18719), nel ritenere che "la non veridicità' della dichiarazione sostitutiva presentata alla P.A. comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 75" ha avuto cura di precisare che cio' costituiva "effetto dell'assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti" per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare. In senso non dissimile, nella giurisprudenza amministrativa, v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 2015, n. 5192. **La tutela del buon andamento della P.A. rispetto alle autocertificazioni, su cui fa leva la Corte d'Appello di Reggio Calabria al fine di escludere la rilevanza dell'accertamento in concreto dell'incidenza che quanto erroneamente taciuto abbia rispetto partecipazione alla graduatoria, non puo' infatti giungere, pena l'intollerabile rinuncia ad un confacente rapporto di***



adeguatezza col caso concreto (v. Corte Costituzionale 329/2007, cit.), fino al punto di determinare la necessaria caducazione di un rapporto di lavoro rispetto al quale l'erroneità o l'insufficienza dichiarativa non siano con certezza influenti sotto il profilo del diritto sostanziale. Sicché' e' solo la falsità sui dati sicuramente decisivi per l'assunzione che comporterà la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia valutazione di diverso tipo (Cass., n. 18699 del 2019)>>.

Se non dovesse essere sufficiente, si fa ulteriormente presente come i suddetti principi, già da tempo enunziati dalla Consulta e dal Supremo Giudice di legittimità, hanno trovato fedele ed un'univoca applicazione in numerose sentenze di merito, oggi allegate, emesse su fattispecie scolastiche pressoché identiche a quella in esame.

Ex multis:

- sentenza Tribunale Lavoro Palermo n.275 del 23/1/2020;
- sentenza Tribunale Lavoro Bari n.559 del 3/2/2020;
- sentenza Corte Appello Lavoro Milano n.159 del 10/3/2020;
- sentenza Tribunale Lavoro Pavia n.79 del 10/4/2020;
- sentenza Corte Appello Lavoro Perugia n.148 del 24/9/2020;
- sentenza Corte Appello Lavoro Torino n.348 del 6/10/2020
(a seguito di rinvio operato con la citata sentenza Cass. 18699/19);
- sentenza Corte Appello Lavoro Perugia n.205 del 27/11/2020;
- sentenza Tribunale Lavoro Pavia n.199 del 3/12/2020;
- sentenza Tribunale Lavoro Bergamo n.589 dell'11/11/2021;
- ordinanza cautelare Tribunale Lavoro Roma n.11576 del 4/2/2022;
- sentenza Tribunale Lavoro Mantova n.87 del 12/5/2022;
- sentenza Tribunale Lavoro Crotone n.491 del 9/6/2022.

Non solo.

Anche la Corte d'Appello Lavoro di Catania, con la sentenza n.123/2022, resa sempre in materia di graduatorie di assistente amministrativo della provincia di Catania, si è espressa come segue:

<<Il collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone le argomentazioni, la sentenza della Corte di Cassazione Cassazione civile sez. lav. dell'8.11.2021, n. 32574 (e le altre pronunce ivi richiamate) secondo cui "il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 75 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che, in caso di "non veridicità del contenuto della dichiarazione", emersa in sede di controllo da parte dell'Amministrazione procedente, e ferma restando la rilevanza penale del fatto, con le relative conseguenze, "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Risulta chiaro, già ad una prima lettura della norma, che essa collega direttamente la sanzione della decadenza dai benefici al provvedimento amministrativo, che di essi costituisce il titolo e la causa, e il provvedimento alla (non veritiera) dichiarazione resa, in quanto "emanato sulla base" della stessa.



E' stato di conseguenza e ripetutamente precisato che la norma in questione si applica, nel settore del pubblico impiego privatizzato, allorquando l'infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti l'assenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la P.A.; ciò che assume rilievo è, in altri termini, l'oggettiva assenza del requisito, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità): con la conseguenza che è la falsità di dati decisivi per l'assunzione a comportare la decadenza, senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione.

Nelle altre ipotesi, invece, le produzioni o dichiarazioni false commesse ai fini o in occasione della instaurazione del rapporto di lavoro possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento disciplinare ai sensi D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d), nel rispetto del relativo procedimento e sempre che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata (Cass. n. 18699/2019; conformi: n. 22673/2020; n. 10854/2020).

La disposizione dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000 – osserva il collegio – non giustifica la decadenza nel caso in esame nel quale, con statuizione non specificamente contestata e dunque coperta da giudicato, la dichiarazione mendace è stata assolutamente ininfluyente ai fini dell'assunzione.

Ad analoga conclusione deve giungersi in relazione alla violazione dell'articolo 8. 8 del bando, da interpretarsi in conformità alla ratio della disposizione che è quella - corrispondente all'art. 75 citato - di sanzionare le dichiarazioni mendaci che possano influire sull'esito del concorso. Diversamente opinando si dovrebbe ritenere che qualunque divergenza del tutto irrilevante tra i dati dichiarati e quelli reali determini automaticamente la decadenza dall'impiego”.

Sembra, allora, davvero indubitabile, alla luce dei chiarimenti del quadro normativo forniti ai massimi livelli giurisprudenziali, che anche nel caso del sig. Confalone vada dichiarata l'illegittimità dell'espunzione dalla graduatoria permanente di assistente amministrativo e della connessa risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato già stipulato, dovendosi, nello specifico, rammentare e sottolineare che:

- il servizio la cui non corretta dichiarazione è stata contestata al ricorrente era stato svolto presso un istituto privato e, quindi, non influiva in alcun modo sul diritto del medesimo all'inserimento nella graduatoria permanente di assistente amministrativo per cui è causa (infatti, ai sensi dell'art.2.2 lett.c del bando, ai fini della verifica del requisito di almeno di 24 mesi di servizio “*si computa unicamente il servizio effettivo prestato presso scuole statali*”);
- il maggior punteggio (peraltro, di modesta rilevanza) attribuito al ricorrente in relazione all'effettiva consistenza oraria del medesimo servizio svolto presso l'istituto scolastico privato è stato subito detratto al ricorrente, come sopra esposto, e, quindi, è stata regolarizzata anche la sua posizione all'interno della graduatoria permanente di cui trattasi;



- il procedimento disciplinare avviato nei confronti del sig. Confalone si è concluso con nota prot. N.161 ris del 12/8/2015 che ne ha disposto l'archiviazione, né alcun altro analogo procedimento è stato mai attivato;
- nessun'altro tipo di procedura di valutazione della condotta tenuta dal sig. Confalone e di conseguente graduazione e personalizzazione dell'eventuale sanzione da irrogare è stato mai effettuato dall'amministrazione scolastica;
- l'atto di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato già stipulato con il sig. Confalone è stato fondato esclusivamente sugli “*artt.46, 75 e 76 del DPR 445/2000*” che, tuttavia, come si è ampiamente visto, non legittimano alcuna automatica esclusione dalla graduatoria e connessa risoluzione contrattuale, e sull'art.8 punto 8.8.del bando per la formazione della graduatoria permanente; disposizione, quest'ultima, che, ove anche ritenuta applicabile all'odierna fattispecie (vedasi, tuttavia, quanto sopra ampiamente dedotto in senso contrario), ha un contenuto prescrittivo ripetutamente dichiarato illegittimo dalla massima giurisprudenza, in occasione del vaglio di identiche clausole di bando, per il contrasto con il fondamentale canone di ragionevolezza di cui all'art.3 Cost. e con l'art.75 DPR 445/00 (come correttamente da interpretarsi).

Deve, infine, evidenziarsi come lo stesso contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra l'USR Sicilia e il sig. Confalone in data 7/4/14 (prot.3865) conteneva una clausola di riserva specificamente ed esclusivamente riferita all'ipotesi di licenziamento disciplinare: “*La presente individuazione è effettuata con riserva dell'attivazione dell'art.69 D.lgs. 150/2009 che integra, con l'art.55 quater, l'art.55 del D. lgs. 165/2001 (“Licenziamento disciplinare”, ndr) in esito al procedimento in corso, che se negativo si provvederà alla risoluzione del contratto*”. Clausola che se, da un lato, dimostra che la stessa amministrazione scolastica era ben conscia della giusta procedura di legge da seguire ai fini dell'eventuale risoluzione del vincolo contrattuale tra le parti (con le previste garanzie di difesa e di graduazione della sanzione), allo stesso tempo, una volta archiviato e mai più riattivato il procedimento disciplinare, precludeva qualsiasi altra, surrettizia ed automatica, forma d'interruzione del rapporto lavorativo medesimo.

*

Per tutti i suddetti ordini di ragioni – di cui alle precedenti lett. A), B) e C) – vanno, senz'altro disposti, ora per allora, il reinserimento del sig. Confalone nella graduatoria di assistente amministrativo della provincia di Catania del 2007 e nelle successive (in cui lo stesso già risultava regolarmente incluso fino al provvedimento a carattere espulsivo del 2014) e la piena ed integrale esecuzione, da parte dell'Amministrazione scolastica, del contratto di lavoro a tempo indeterminato



per assistente amministrativo già stipulato in data 7/4/2014 – previa declaratoria di nullità e/o annullamento del provvedimento di risoluzione prot.n.11356 dell'8/8/2014 – con relativo ripristino dell'anzianità giuridica ed economica del ricorrente e corresponsione degli arretrati stipendiali e contributivi (oltre interessi e rivalutazione) maturandi e maturandi fino all'effettiva immissione in servizio.

*

2) ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DALLA GRADUATORIA PERMANENTE DI COLLABORATORE SCOLASTICO DEL 2022.

A)

DIFETTO DEL PRESUPPOSTO DELLA (LEGITTIMA) DECADENZA DAL PRECEDENTE IMPIEGO STATALE ALLA LUCE DELLE DEDUZIONI DI CUI ALL'ODIERNO PRIMO MOTIVO DI RICORSO.

Come già accennato in fatto e come meglio s'illustrerà in prosieguo, il ricorrente, oltre che dalla graduatoria di Assistente amministrativo, è stato recentemente escluso dall'Ambito di Catania anche da quella di collaboratore scolastico in pretesa applicazione dell'art.7 c.7.4 del relativo bando USB n.9982 del 7/4/22 che, al riguardo, dispone che: *“Non possono partecipare alla procedura ... c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ...”*.

Prima di illustrare l'autonoma illegittimità di tale ulteriore previsione concorsuale e, comunque, la sua illegittima applicazione da parte dall'Ufficio scolastico etneo, appare doveroso precisare – benché di per sé evidente – che tutte le osservazioni e le deduzioni articolate in senso all'odierno primo motivo di ricorso (da intendersi qui integralmente richiamate) riguardo alla illegittima risoluzione contrattuale che il sig. Confalone ha dovuto subire relativamente all'impiego di assistente amministrativo già ricoperto non possono che riverberarsi in termini di mancanza del presupposto della pregressa decadenza dal pubblico impiego (che, ovviamente, deve presentarsi come legittima e di cui, comunque, oggi si chiede l'annullamento) indicato dal suddetto art.7 c.7.4 del bando del 7/4/22 ai fini della propria applicazione.

Venendo meno la decadenza dall'incarico di A.A. viene, quindi, meno anche la preclusione all'inserimento nella graduatorie permanente di C.S. di cui all'odierno motivo di ricorso. Inclusiones, si precisa, cui si ha interesse a prescindere dall'oggi richiesta riammissione in servizio di ruolo quale A.A., ai fini delle future, eventuali, scelte lavorative di passaggio di profilo che il ricorrente intende valutare.

*

B)



IN OGNI CASO, AUTONOMA ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE E DELLA RICHIAMATA DISPOSIZIONE DI BANDO: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART.3 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.127 COMMA 1 LETT.D E ART.128 COMMA 2 DPR N.3/1957 (COME RISULTANTE A SEGUITO SENT. CORTE COST. 329/07) – VIOLAZIONE ART.29 COD. PEN. E ART.76 DPR 445/00.

Fermo restando quanto precisato in seno al precedente par.2.A) riguardo agli effetti derivati dell'illegittima decadenza da Assistente amministrativo a suo tempo irrogata, va adesso esposto come, in ogni caso, cioè anche a voler ritenere corretta ed efficace la suddetta decadenza (*sub specie* di risoluzione contrattuale), sarebbe, comunque, illegittima l'odierna esclusione del ricorrente dalla graduatoria permanente di collaboratore scolastico.

Invero, al suddetto riguardo, le considerazioni sopra svolte, sulla scorta di autorevolissima e granitica giurisprudenza, riguardo all'illegittimità di qualsiasi provvedimento a carattere espulsivo adottato in via di automatismo – ossia senza una previa valutazione della gravità della condotta censurata – non può che valere, a maggior ragione, per quella sorta di automatismo di secondo grado posto in essere dall'Ambito scolastico di Catania, con il già citato decreto prot.9663 del 5/7/22, nell'escludere il sig. Confalone anche dalle nuove graduatorie permanenti di collaboratore scolastico in cui lo stesso aveva, da ultimo, chiesto di essere inserito in virtù del bando USR Sicilia n.9982 del 7/4/22.

Il tutto sempre in dipendenza della dichiarazione (o *simil tale* ...) resa dal Confalone nella domanda presentata, per il diverso profilo di assistente amministrativo, ormai 15 anni fa.

Più esattamente, nel provvedimento espulsivo di cui ora si discute, l'Ambito territoriale di Catania ha dichiarato la domanda d'inserimento presentata dal sig. Confalone “inammissibile per carenza dei requisiti di cui all'art.7 c.7.4” del bando n.9982 del 7/4/22.

Il richiamo normativo effettuato nel suddetto decreto di esclusione è da intendersi, evidentemente, riferito alla lett. c) del citato art.7 comma 7.4 del bando che, testualmente, così dispone: “*Non possono partecipare alla procedura ... c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ...*”.

Ebbene.

E' di immediata evidenza come la suddetta disposizione di bando – acriticamente applicata dall'Ambito di Catania – altro non sia se non che la tralatizia trasposizione, in chiave amministrativa, dell'art.128 DPR n.3/57 che, del tutto analogamente, disponeva che: “*L'impiegato decaduto ai sensi*



della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.”

Non si vede, allora, come l'Ufficio scolastico etneo, nell'applicare la suddetta norma di bando, abbia potuto ignorare la già commentata ed ampiamente nota sentenza della Corte Costituzionale n.329 del 27/7/2007 che ha dichiarato: *“l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato”*.

Più specificamente, come già illustrato in seno al primo motivo di ricorso, la Consulta ha ritenuto che *<<non è conforme al principio, che è alla base della razionalità che domina il **principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.**, di adeguatezza tra illecito amministrativo e sanzione la preclusione, prevista nell'art. 128 censurato, che colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziosi da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso testo unico>>*.

E', allora, evidente che le medesime considerazioni e i medesimi principi costituzionali (di cui all'art.3 Cost., in particolare) che hanno portato alla declaratoria d'incostituzionalità dell'art.128 comma 2 DPR 3/57 non possono che indurre alla pari declaratoria d'illegittimità e conseguente disapplicazione nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E e dell'art.63 D.LGS.165/01, della pressoché identica norma di bando (art.7 comma 7.4) richiamata dall'Ambito di Catania nell'escludere il ricorrente anche dalla graduatoria permanente di collaboratore scolastico da ultimo approvata.

D'altro canto, il richiamo della Consulta alla necessità di specifiche valutazioni circa la concreta rilevanza e gravità delle false dichiarazioni in cui siano ipoteticamente incorsi i pubblici impiegati o aspiranti tali (valutazioni, lo si ripete, mai effettuate dall'amministrazione scolastica né in occasione della prima esclusione né in occasione della seconda), appare particolarmente pregnante, in termini di eguaglianza e ragionevolezza, in un caso come quello in esame in cui, com'è noto, l'interessato ha posto in essere una condotta *dichiarativa* (rectius, *suggestiva*) dai contorni, quanto meno, sfumati (non a caso) e che, tuttavia, verrebbe pienamente parificata, in termini di conseguenze pregiudizievoli, a quella di chi, ad esempio, abbia inequivocabilmente dichiarato un servizio inventato di sana pianta o, peggio, abbia falsificato un titolo di studio mai effettivamente conseguito.

V'è da aggiungere, poi, che, oltre a violare i basilari principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, la disposizione di bando di cui si discute, nel configurare quella che rappresenta una



vera e propria interdizione perpetua dai pubblici uffici a carico di chi sia incorso in qualsiasi fattispecie falsità (o ritenuta tale), contrasta palesemente con il consolidato ed univoco quadro ordinamentale che prevede tale irrimediabile conseguenza soltanto per i casi di effettiva gravità della condotta posta in essere.

Si confronti, in particolare, l'art.29 del Codice Penale che prevede l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici soltanto in caso di ergastolo o di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, ovvero l'art.76 DPR 445/2000 che, nel disciplinare specificamente tutte le conseguenze giuridiche delle “*dichiarazioni mendaci*” e fattispecie ad esse assimilabili, dispone che il giudice<<*nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte*>> (mentre, non è mai prevista l'interdizione perpetua).

La disapplicazione giudiziale della disposizione di bando qui in discussione ed il conseguente annullamento del provvedimento di esclusione oggi contestato vanno, quindi, adottati non solo in relazione all'art.3 Cost. ed all'art.128 T.U. (come risultante a seguito della sentenza Corte Cost. 329/07) ma anche in considerazione dell'ulteriore violazione delle disposizioni di legge da ultimo richiamate.

Per una specifica applicazione giurisdizionale dei suddetti principi si richiama, *ex multis*, sentenza Tribunale Lavoro di Torino n.1237/2019:

<<Durante la vigenza delle precedenti graduatorie di circolo e d'istituto (anni scolastici 2014/2017), a seguito del controllo dei titoli dichiarati nella domanda di inclusione, veniva contestato alla ricorrente di aver reso false dichiarazioni, in quanto autocertificava che l'istituto San Luca di Moncalieri, ove aveva prestato servizio, era una scuola paritaria, circostanza risultata non vera.

All'esito del procedimento disciplinare veniva licenziata senza preavviso.

La ricorrente non impugnava la sanzione disciplinare e nella domanda di inclusione nelle graduatorie di seconda e terza fascia valide per gli anni scolastici 2017/2020 dichiarava di essere stata licenziata da un impiego a tempo determinato presso la pubblica amministrazione ed allegava copia del provvedimento.

L'art. 3, comma 2, del D.M. n. 374 del 1° giugno 2017, relativo alle graduatorie di circolo e d'istituto valide per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/20, prevede che “Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto: (...) c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione”, l'art. 9 co. 4 che “Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.”.

....

Parte ricorrente sosteneva che gli effetti delle dichiarazioni non corrispondenti a verità rilasciate in vigenza delle precedenti graduatorie non potevano estendersi alle graduatorie 2017/2020.



...

Tali difese appaiono fondate;

L'art. 127 del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 prevede che "Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: (...) d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile."; l'art. 128 che "L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato."

La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 329 dichiarava "l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato". Il giudice costituzionale affermava che "la preclusione prevista nell'art. 128 censurato colpisce per una durata illimitata nel tempo e automaticamente, senza distinzione, tutti i comportamenti (dalle varie fattispecie di reato in tema di falsità alla produzione di documenti viziati da invalidità non sanabile) rientranti nell'area della decadenza dall'impiego disciplinata dall'art. 127 dello stesso testo unico. Ne discende la necessità che l'amministrazione valuti il provvedimento di decadenza emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, per ponderare la proporzione tra la gravità del comportamento presupposto e il divieto di concorrere ad altro impiego (...). La discrezionalità che l'amministrazione pubblica eserciterà in tal modo sarà limitata dall'obbligo di tenere conto dei presupposti e della motivazione del provvedimento di decadenza, ai fini della decisione circa l'ammissione a concorrere ad altro impiego nell'amministrazione."

Dal decreto emesso dall'IIS MAJORANA non emergeva alcuna valutazione circa la gravità della condotta realizzata dalla ricorrente: l'esclusione dalle graduatorie era la diretta conseguenza del licenziamento intimato dall'amministrazione il 6 febbraio 2017, e quindi derivava in modo automatico dall'esistenza della precedente sanzione disciplinare.

...

Il ricorso deve pertanto essere accolto>>.

Mentre, in sede di giurisdizione amministrativa (intervenuta per l'analoga fattispecie di esclusione da concorso pubblico), si richiama, ex multis, sentenza TAR Torino n.725/2019:

<<La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 329, ha dichiarato incostituzionale la previsione di cui all'art. 128 del r.d. n. 3/1957 nella parte in cui non prevedeva l'obbligo dell'amministrazione di valutare gli effetti escludenti del provvedimento di decadenza ponderando la gravità della condotta con la gravità di una esclusione sine die dai futuri concorsi e dunque opportunità lavorative.

Ne consegue che il disposto licenziamento per essersi avvalsa di false attestazioni di titoli, alla luce della pronuncia del giudice delle leggi, può precludere alla ricorrente l'accesso a nuovi concorsi e quindi incarichi solo in esito da una concreta valutazione di gravità dell'addebito da parte dell'amministrazione, che porti a ritenere giustificato e proporzionale l'effetto definitivamente espulsivo dal mondo della scuola.



Posto che il provvedimento impugnato si è invece basato su un automatismo, senza che l'amministrazione abbia esposto alcuna motivata ponderazione di interessi a supporto della soluzione prescelta, il ricorso deve essere accolto con annullamento del provvedimento di esclusione impugnato e conseguente reinserimento in graduatoria della ricorrente>>.

*

C)

IN VIA ULTERIORE, ERRONEA APPLICAZIONE ART.7 COMMA 4 DEL BANDO USR SICILIA N.9982 DEL 7/4/22 E DIFETTO DEI RELATIVI PRESUPPOSTI – OMESSA ISTRUTTORIA E MANCANZA DI ADEGUATA MOTIVAZIONE (ARTT.24, 97 E 113 COST.; ART.41 COMMA 2 LETT.C CEDU; ARTT.3 E 6 L.241/90) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE (ARTT.3 E 97 COST.; ARTT.1175 E 1375 C.C.).

Per mera completezza di difese, si osserva ulteriormente come sinanco nel caso di ritenuta legittimità della originaria decadenza (ma vedasi il par.A di cui sopra) e della disposizione di bando applicata (ma vedasi il par.B di cui sopra), il qui contestato decreto prot.9663 del 5/7/22 emesso dall'Ambito Territoriale di Catania sarebbe, comunque, viziato sul piano applicativo.

Invero, come si diceva, il ricorrente è stato recentemente escluso dalla graduatoria permanente di collaboratore scolastico in pretesa applicazione dell'art.7 c.7.4 del relativo bando USR n.9982 del 7/4/22 che, al riguardo, dispone che: *“Non possono partecipare alla procedura ... c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ... ”*. Previsione, tuttavia, non applicabile all'odierna fattispecie in cui il candidato interessato, sig. Confalone, non ha posto in essere alcuna condotta di falso – come acclarato in triplo grado e con efficacia di giudicato anche in sede penale – e, in ogni caso, non ha certamente conseguito l'impiego mediante la condotta a suo tempo contestata, atteso che, come meglio esposto nella superiore parte argomentativa, il servizio svolto presso l'istituto scolastico privato “Aldo Moro” di Catania, riguardo al quale venne a crearsi la disputa sulla correttezza della richiesta di punteggio (formulata 15 anni or sono e che ancora c'impegna), non era utile per l'inserimento nella graduatoria permanente di assistente amministrativo (in quanto a tal fine rilevava soltanto il servizio statale); mentre, il punteggio spettante nella suddetta graduatoria per il servizio medesimo non può avere inciso in alcun modo sul conferimento dell'incarico di ruolo (poi, illegittimamente, revocato) in quanto fu detratto dall'amministrazione ben quattro anni prima e sarebbe stato, comunque, irrilevante per la sua scarsa consistenza (4,37) e, soprattutto, per la riserva N di cui godeva il sig. Confalone che gli dava diritto alla riserva del posto di lavoro in pre-deduzione e, quindi, a prescindere dal punteggio posseduto.



Profili, quelli di cui sopra, per nulla vagliati dall'Ufficio scolastico etneo, con palese difetto d'istruttoria e, conseguentemente, di motivazione – in violazione dei già richiamati artt.24, 97 e 113 Cost, dell'art.41 comma 2 lett.c C.E.D.U. e degli artt.3 e 6 L.241/90 – e con ulteriore manifestazione di un animus vessatorius per nulla rispettoso dei fondamentali canoni di correttezza e buona fede gravanti sul Ministero dell'Istruzione e sulle sue articolazioni territoriali sia nella loro qualità di pubblica amministrazione (artt.3 e 97 Cost.) che nella specifica veste datoriale qui ulteriormente rilevante (artt.1175 e 1375 c.c.).

*

Per tutti i suddetti ordini di ragioni – di cui alle precedenti lett. A), B) e C) – vanno, senz'altro disposti l'inserimento del sig. Confalone nella graduatoria di collaboratore scolastico della provincia di Catania e, subordinatamente alla riassunzione quale assistente amministrativo con decorrenza 2007 (di cui al primo motivo di ricorso), l'individuazione del medesimo quale avente diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo medesimo, con decorrenza giuridica ed economica dall'1/9/2022, in virtù dei titoli e del diritto di precedenza dallo stesso vantati; con relativa corresponsione degli arretrati stipendiali e contributivi (oltre interessi e rivalutazione) maturandi e maturandi fino all'effettiva immissione in servizio.

*

Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.

Al fine di scongiurare possibili eccezioni o rilievi d'ufficio (in primo o in altro grado) riguardo all'integrità del contraddittorio per il regolare svolgimento dell'odierno giudizio, si chiede, sin d'ora, l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i possibili controinteressati rispetto alle domande avanzate da parte ricorrente, da individuarsi, in relazione ai due distinti motivi di ricorso, nelle seguenti categorie:

- candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di assistente amministrativo della provincia di Catania a decorrere da quelle del 2007 e/o in quelle successive;
- candidati inseriti nelle graduatorie permanenti di collaboratore scolastico della provincia di Catania formate per l'a.s. 2022/23.

Riguardo alle concrete modalità d'integrazione del contraddittorio, si evidenzia che l'elevatissimo numero dei soggetti inseriti nelle suddette graduatorie rende, di fatto, impossibile la notifica individuale agli stessi nelle forme ordinarie.

Si chiede, quindi, di essere autorizzati alla notifica, ex art. 151 c.p.c., mediante **pubblicazione del ricorso e del relativo decreto di fissazione d'udienza sui siti *internet* istituzionali del Ministero dell'Istruzione e/o dell'USR Sicilia e/o dell'Ambito Provinciale di Catania** o, in subordine, nelle forme di cui all'art. 150 c.p.c. ovvero sia mediante **pubblicazione di un estratto del ricorso (con**



inserimento dei dati identificativi del giudizio nonché dell'udienza di trattazione) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e ulteriore deposito presso la Casa comunale di Catania.

Al fine di giungere a contraddittorio integro all'udienza che verrà fissata dall'illustre Giudice designato (e, quindi, per evitare un inutile rinvio d'udienza), si chiede che la suddetta autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami venga rilasciata contestualmente al decreto di fissazione dell'udienza.

*

Per tutto quanto sopra ampiamente argomentato,

SI CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito, previa disapplicazione degli illegittimi atti amministrativi sopra menzionati (ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E e dell'art.63 D.LGS.165/01), Voglia:

- 1) in relazione al primo motivo di ricorso, dichiarare l'illegittimità e la connessa nullità o, comunque, annullare e/o revocare il citato provvedimento di risoluzione unilaterale, da parte dell'Amministrazione scolastica, del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con il ricorrente in data 7/4/14 (con decorrenza giuridica 1/9/2013) e del connesso depennamento del ricorrente medesimo dalle graduatorie permanenti per assistente amministrativo della provincia di Catania;
- 2) conseguentemente condannare, sempre in relazione al primo motivo di ricorso, le Amministrazioni evocate in giudizio – ciascuna secondo le rispettive competenze – ad eseguire integralmente il suddetto contratto di lavoro a tempo indeterminato quale A.A. (previo reinserimento, se necessario, nella relativa graduatoria permanente già utilizzata per l'individuazione) e, quindi, a riassumere il ricorrente in servizio presso la sede all'epoca già individuata nell'I.C. “*Ercole Patti*” di Trecastagni (o presso altro istituto limitrofo da individuarsi in accordo con il ricorrente);
- 3) ancora in relazione al primo motivo di ricorso, condannare, altresì, gli enti datoriali ad adottare specifico decreto di ricostruzione della carriera del ricorrente, sul piano giuridico ed economico, con integrale valutazione del periodo intercorrente tra l'illegittima risoluzione contrattuale e l'effettiva data d'immissione in servizio nonché al pagamento a favore del sig. Confalone, a titolo retributivo e/o risarcitorio (lucro cessante), di tutte le somme dal citato lavoratore non percepite nell'arco temporale medesimo per stipendi, tredicesime e indennità varie (oltre interessi, rivalutazione e versamenti contributivi), con relativo onere di quantificazione da porre a carico dell'Amministrazione scolastica;
- 4) in relazione al secondo motivo di ricorso, accertare, in ogni caso, l'illegittimità del decreto dell'Ambito Territoriale di Catania prot.9663 del 5/7/22 di esclusione del sig. Confalone dalle graduatorie permanenti relative al diverso profilo di collaboratore scolastico pubblicate per l'a.s. 2022/23;
- 5) sempre in relazione al secondo motivo di ricorso, condannare il medesimo Ambito Territoriale di Catania ad inserire il sig. Confalone nelle suddette grad. perm. di coll. scol. con il punteggio di 32,47



spettante in base ai titoli dichiarati nella domanda d'inserimento e con l'attribuzione della riserva N ivi richiesta e autocertificata;

- 6) ancora in relazione al secondo motivo di ricorso, nel caso non temuto di mancato accoglimento della domanda di ricostituzione del rapporto di lavoro quale assistente amministrativo con decorrenza 1/9/13 (di cui al primo motivo dell'odierno ricorso), ordinare alle odierne controparti l'assunzione a tempo indeterminato del sig. Confalone quale collaboratore scolastico con decorrenza 1/9/22, previa riapertura della procedura di scelta della sede.

In via istruttoria, in caso di contestazione delle operazioni d'immissione in ruolo dei collaboratori scolastici della provincia di Catania per l'a.s. 2022/23 (come sopra descritte e ricostruite), si chiede voglia ordinarsi, ex art.210 c.p.c., alle amministrazioni scolastiche evocate in causa di produrre in giudizio ogni atto e verbale formato in occasione delle operazioni di reclutamento medesime e, in particolare, la graduatoria permanente del 25/7/22 priva delle garanzie di *privacy* (e, quindi, con indicazione dei collaboratori scolastici ivi inseriti che godevano di riserva N) nonché gli atti di individuazione, con ivi indicati titoli di preferenza/precedenza e punteggi, predisposti per ciascuno dei 128 immessi in ruolo. Ciò onde avere piena ed ulteriore conferma del diritto all'assunzione del ricorrente in base ai titoli vantati.

Con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese, onorari e competenze di causa.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), e comma 3, D.P.R. n. 115/2002, il predetto contributo è dovuto in misura pari ad € 259,00 (euro duecentocinquantanove/00).

Si producono i seguenti documenti:

1. copia ricevuta di presentazione domanda d'inserimento nella graduatoria permanente ATA del 26/4/20007 e relativa bozza di domanda;
2. bando emesso dal Direttore Generale Regionale della Sicilia prot. 5482 del 20 marzo 2007 per l'accesso alla graduatoria permanente personale ATA – a.s. 2006/07;
3. graduatoria permanente personale ATA – profilo personale amministrativo pubblicata dall'Ufficio scolastico di Catania il 10/7/2007, con inserimento del ricorrente;
4. domanda di aggiornamento graduatoria permanente personale ATA per l'a.s. 2008/09 presentata dal ricorrente, con requisiti per riserva N;
5. sentenza Tribunale Penale di Catania n. 2198/2012;
6. sentenza Corte d' Appello Penale di Catania n. 2427/2013;
7. sentenza Corte di Cassazione n. 17072/2015;
8. nota USP Catania – prot. n. 68/1 ris. del 29/4/2010 avente ad oggetto l'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;
9. verbale n. 70 dell' 11/6/2010 relativo alla trattazione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;
10. nota USP Catania – prot. n. 68 del 17/6/2010 avente ad oggetto l'avvio del procedimento per la riduzione di punteggio nei confronti del ricorrente;



11. nota USP Catania – prot. n. 68/3 del 27/7/2010 avente ad oggetto la sospensione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;
12. nota USP Catania – prot. n. 12412 del 17/10/2010 con cui è stata nuovamente comunicata al ricorrente la riduzione del punteggio nella graduatoria permanente per l'a.s. 2011/12;
13. graduatoria permanente personale ATA – profilo personale amministrativo pubblicata dall'Ufficio scolastico di Catania il 2/8/2013;
14. lettera di convocazione dell'Ambito Territoriale di Catania – prot. n. 3475 del 31/3/2014 per le nomine in ruolo del personale ATA con decorrenza giuridica dall' 1/9/2013;
15. provvedimento n. 338 del 7/4/2014 di individuazione del ricorrente quale destinatario di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/9/2013 (con riconoscimento riserva N);
16. contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il ricorrente e l' USR Sicilia il 7/4/2014;
17. contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato tra il ricorrente e il II Circolo Didattico di Bronte quale sede provvisoria di servizio per l' a.s. 2013/14;
18. comunicazione MIUR del 4/8/2014 relativa l'assegnazione della sede definitiva di servizio al ricorrente presso l' Istituto Comprensivo “E. Patti” di Trecastagni;
19. provvedimento Ambito territoriale di Catania – prot. n. 11356 dell' 8/8/2014 di risoluzione del rapporto di lavoro emesso nei confronti del ricorrente;
20. ordinanza cautelare Tribunale Lavoro di Catania del 14/2/2015 resa sul procedimento cautelare n. 8252/2014 R.G. instaurato dal ricorrente;
21. istanza del 23/6/2015 inoltrata all' USR Sicilia ai fini della riattivazione e definizione del procedimento disciplinare precedentemente sospeso;
22. nota Ambito Territoriale Catania – prot. n. 161/RIS. del 12/8/2015 avente ad oggetto l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente;
23. istanza del 21/10/2019 inoltrata all' Ambito Territoriale di Catania dal ricorrente ai fini della reintegrazione nel posto di lavoro e/o nella graduatoria permanente;
24. nota Ambito Territoriale Catania – prot. n. MPLAOOTSPCT.REGISTROUFFICIALE.U.0000126.08-01-2020 avente ad oggetto la conferma dell'esclusione del ricorrente dalla graduatoria permanente ATA;
25. certificazione di assunzione in servizio del ricorrente presso l' IPSSAT “R. Chinnici” di Nicolosi per il profilo di collaboratore scolastico (prot. n. 15010 del 15/9/2021);
26. decreto n. 1554 del 21/9/2021 emesso dal Dirigente scolastico dell' IPSSAT “R. Chinnici” di Nicolosi avente ad oggetto la convalida del punteggio del ricorrente nella graduatoria d'istituto di III fascia;
27. bando emesso dal Direttore Generale Regionale della Sicilia prot. 9982 del 7 aprile 2022 per l'accesso alla graduatoria permanente personale ATA – a.s. 2021/22, con relativa tabella di valutazione dei titoli;
28. domanda d'inserimento nella graduatoria permanente ATA – 24 mesi presentata dal ricorrente il 16/5/2022;
29. prospetto di computo del punteggio spettante al ricorrente ai fini della graduatoria permanente ATA – 24 mesi;
30. decreto Ambito Territoriale Catania – prot. n. 9963 del 5/7/2022 avente ad oggetto l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria di I fascia del personale ATA per l'a.s. 2022/23 – profili di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo;



31. decreto Ambito Territoriale Catania – prot. n. 10891 del 25/7/2022 e allegate graduatorie permanenti di I fascia del personale ATA per l'a.s. 2021/22;
32. decreto Ambito Territoriale Catania – prot. n. 13742 del 10/8/2022 di rettifica delle graduatorie permanenti di I fascia del personale ATA per l'a.s. 2021/22 e allegato elenco delle posizioni rettificcate;
33. decreto Ambito Territoriale Catania – prot. n. 13772 dell' 11/8/2022 con cui è stato disposto il contingente di nomine a tempo indeterminato del personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti, con specificazione delle quote a favore dei riservisti ivi inseriti;
34. avviso Ambito Territoriale Catania – prot. n. 14315 del 18/8/2022 e allegato elenco delle immissioni in ruolo disposte nell'a.s. 2022/23 – profilo collaboratore scolastico;
35. contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra il ricorrente e l' IPSSAT "R. Chinnici" di Nicolosi per il profilo di collaboratore scolastico, con decorrenza dal 15/9/2022 e scadenza al 31/8/2023 (prot. n. 15041 del 15/9/2022);
36. giurisprudenza di merito citata in narrativa;
37. sentenza Corte d' Appello lavoro Catania n. 123/2022.
Catania, 9/12/2022

Avv. Fabio Rossi

